

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### Udienza da remoto con giudice al telefono, sentenza nulla (Cass. 20836/2025)

<b>Data pubblicazione:</b>	04/08/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

#### Contenuto

La vicenda in commento riguarda un giudizio tributario d'appello in cui, su istanza della parte appellata, si era optato per la trattazione pubblica a distanza. Fin qui, nulla di strano. Ma ecco l'inghippo: nel verbale d'udienza era annotato che uno dei componenti del collegio risultava connesso **solo tramite collegamento telefonico**, senza l'ausilio di alcun sistema audiovisivo.

Nonostante questa anomalia, il collegio ha proseguito ugualmente nella trattazione della causa, discutendola in videoconferenza e trattenendola in decisione. A quel punto, la sentenza è stata pronunciata come se nulla fosse. L'avvocato della parte soccombente ha colto la palla al balzo, impugnando il provvedimento per tale vizio.

#### IL PROVVEDIMENTO

La Corte di Cassazione ha dichiarato **insanabilmente nulla** la sentenza impugnata, per **vizio di costituzione del collegio** ai sensi dell'art. 158 c.p.c., applicabile al processo tributario ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Secondo la Suprema Corte, infatti, **la modalità "telefonica" di partecipazione all'udienza da parte di un giudice viola il principio di pubblicità e compromette l'effettività del contraddittorio**. Non solo il giudice "al telefono" non può **vedere** la discussione, ma non è nemmeno certo che l'abbia **sentita**. Peggio ancora: le parti non hanno la possibilità di accertare se quel magistrato stesse realmente seguendo il procedimento.

La Cassazione sottolinea inoltre la violazione dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 545/1992, che impone la presenza simultanea dei tre giudici componenti il collegio, intesa come **presenza effettiva e consapevole** alla discussione pubblica.

Conseguenza? **Sentenza annullata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione**, con rimessione anche delle spese di lite.

## CONCLUSIONI

Ora, nessuno mette in dubbio che il giudice stesse ascoltando e partecipando all'udienza: qui il problema non è di sostanza, ma di forma. E in una realtà processuale dove vengono conteggiati persino i caratteri degli atti, i margini, e - fra un po' - anche la punteggiatura, è giusto che, quando la forma manca e questa volta a mancare è dalla parte opposta della barricata, ci siano conseguenze processuali.

**Avv. Laura Buzzerio** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".